




CODICE ETICO



Codice Etico

Italexit per l'Italia

Premessa

L'adesione ad "Italexit per l'Italia" determina l'implicita accettazione e l'assoluto e inderogabile rispetto, da parte dell'iscritto, dello Statuto ufficiale del partito e del presente Codice Etico.

L'iscritto ha inoltre il dovere di osservare, pienamente e senza alcuna riserva, ogni regolamento o atto formalmente deliberato e posto in essere dagli organi di partito, in conformità dello Statuto e del Codice Etico.

Gli aderenti ad "Italexit per l'Italia" riconoscono nella Costituzione Italiana, nella Democrazia e nella Sovranità Nazionale i punti cardine dell'identità del partito e i principi fondanti del suo progetto politico, antepoendo prioritariamente e prima di ogni altra cosa il bene comune, l'interesse collettivo, un sano e armonioso sviluppo del Paese ed il raggiungimento di una bilanciata ed equa giustizia sociale.

L'adesione ad "Italexit per l'Italia" comporta dunque la totale condivisione dei principi e il doveroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, e richiede altresì l'ineludibile impegno ad adottare condotte e atteggiamenti ispirati agli indirizzi comportamentali, morali e deontologici contenuti nel presente Codice Etico.

Art.1 - Principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi

1. I componenti di Italexit per l'Italia, ancor più nel caso di cariche pubbliche e ruoli istituzionali, sostengono una politica autonoma e non subalterna a qualsivoglia entità, esterna o interna, disconosciuta dalla Direzione Nazionale e dallo Statuto.

Si impegnano inoltre ad evitare ogni tipo di attività relazionale, autoreferenziale, non trasparente e non autorizzata tesa ad ottenere vantaggi personali e ingiustificati benefici.

2. I componenti di Italexit per l'Italia fondano il proprio stile politico ispirandosi ai valori dell'onestà, della lealtà e della sobrietà, mantenendo con l'elettorato e con i cittadini un rapporto corretto e misurato, non abusando mai dell'eventuale autorità acquisita o della carica istituzionale ricoperta, per trarne miglioramenti individuali o privilegi di qualsiasi natura e grado.

3. Ai componenti di Italexit per l'Italia non è concesso diffondere o utilizzare, in assenza di formale autorizzazione o di giustificato motivo, informazioni o documenti riservati conosciuti o ricevuti in ragione dell'appartenenza al partito.

Sono inoltre tenuti al rispetto della normativa sulla privacy per il trattamento e la gestione dei dati raccolti in funzione dell'attività di partito.

4. Chi aderisce ad Italexit per l'Italia è consapevole di non poter usare il logo o il nome del partito per fini o vantaggi personali.

Non è altresì autorizzato ad agire, negoziare o prendere accordi in nome e per conto del partito senza il preventivo accordo con la Direzione Nazionale ed in assenza di esplicita e regolare autorizzazione da parte degli organi competenti.

La violazione di tale divieto comporterà l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto nonché l'annullamento di qualsivoglia promessa o accordo stipulato con soggetti terzi.

5. Chi aderisce ad Italexit per l'Italia si impegna al rispetto delle dinamiche interne e dei ruoli istituzionali, evitando in particolare comportamenti scorretti, anche sollecitati da soggetti esterni, finalizzati a destrutturare e delegittimare l'operato dei quadri direttivi o degli organi di vertice per assumere illecitamente il controllo del partito.

La violazione di tale obbligo comporterà la sospensione immediata da ogni carica, in attesa di formale accertamento da effettuarsi secondo le modalità e le indicazioni previste dallo Statuto.

Art.2 - Responsabilità acquisita con l'adesione al partito

1. Chi aderisce a Italexit per l'Italia prende atto e dichiara implicitamente di essere edotto che l'iscrizione non gli attribuirà nessun tipo di utilità e qualsivoglia condizione di privilegio, salvi naturalmente i diritti partecipativi alla vita democratica del partito.

2. Chi aderisce al partito è consapevole, accettandone apertamente i principi, che Italexit per l'Italia rifiuta categoricamente ogni forma di violenza e di prevaricazione e che in quanto partito, si impegna ad impedire ogni attività dei propri iscritti volta ad utilizzare la politica per il raggiungimento di ingiuste rendite personali e ingiustificati benefici.

Italexit per l'Italia condanna ogni forma di millanteria, favoritismo, promessa indebita, perseguimento di interessi particolari a discapito di quelli generali, ancor di più se posti in essere per fini elettorali o per rastrellare ingannevolmente il consenso, violando e contravvenendo palesemente le direttive del partito e le disposizioni statutarie.

3. Chi ricopre ruoli e incarichi in Italexit per l'Italia ha il dovere di mantenere una condotta pubblica irreprensibile e moralmente dignitosa, evitando comportamenti, azioni e trasgressioni tali da ledere l'immagine, l'autorevolezza e la credibilità del partito.

4. Ogni singola carica o mansione espressione del partito, interna o esterna, pubblica o istituzionale, di ogni livello e grado, deve essere sempre e in ogni caso rappresentata ed eseguita all'insegna della trasparenza, della lealtà, dell'onestà, della coerenza e del rispetto per i cittadini e per le istituzioni.

L'azione politica deve risultare sempre e inevitabilmente chiara, comprensibile, congrua e coerente con il progetto politico e di sviluppo del partito, conforme alle prescrizioni e alle istruzioni del codice etico, rispettosa dei ruoli e delle funzioni istituzionali ed in linea con i programmi, le posizioni, le mozioni e le risoluzioni proposte e condivise dagli organi ufficiali del partito.

5. Chi aderisce ad Italexit per l'Italia si impegna a riconoscere e accettare pienamente, oltre allo Statuto ed il presente Codice Etico, anche il manifesto politico, nonché a rispettare le direttive

politiche individuate dalla Direzione Nazionale e dagli organi di vertice sulla base delle indicazioni dell'Assemblea Nazionale, ai sensi dell'art. 8.2 dello Statuto.

6. Nel rispetto del generale dovere di correttezza e integrità, chi aderisce ad Italexit per l'Italia si impegna a collaborare, nell'attività interna ed esterna del partito, con lealtà ed in maniera efficiente e produttiva evitando comportamenti tesi alla provocazione, all'istigazione, alla destabilizzazione e alla denigrazione o delegittimazione dei vertici o degli iscritti.

Si impegna altresì ad evitare, durante lo svolgimento delle attività o all'interno delle riunioni e in tutte le forme di comunicazione in uso al partito, comportamenti offensivi, di disturbo o di immotivato ostruzionismo tali da impedire il regolare svolgimento del dibattito ed ostacolare la crescita del gruppo di riferimento e la relativa struttura territoriale, limitandone le potenzialità e l'attrattività e nuocendo all'immagine del partito.

7. La violazione di quanto previsto dal comma precedente potrà determinare, ove considerata grave dal vertice della struttura di appartenenza, l'immediata sospensione dell'iscritto, in attesa delle decisioni dell'organo competente per l'irrogazione delle eventuali sanzioni ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

Art.3 - Verifica sulla regolarità delle iscrizioni

Attesa la responsabilità dei coordinatori e dei dirigenti politici circa la verifica della compatibilità dei richiedenti l'iscrizione al partito, da selezionare ed approvare in funzione delle disposizioni statutarie e del corrispondente codice etico, nello specifico occorre puntualizzare quanto segue:

1. È vietato pagare o rimborsare, direttamente o indirettamente, con qualunque mezzo di pagamento, la quota di iscrizione di altri iscritti, pena il rigetto dell'iscrizione di tali iscritti.

Sono altresì respinte tutte le iscrizioni per le quali emerga che non vi è la piena consapevolezza, da parte dell'iscritto, della propria iscrizione al partito.

2. La Direzione Nazionale verifica, anche mediante controlli a campione, la regolarità delle iscrizioni per accertarne l'autenticità, la regolarità, la conoscenza e la volontarietà.

3. Nel caso in cui dalle verifiche emergano irregolarità o incongruenze riguardanti uno o più tesseramenti, da gruppi di iscrizioni effettuate in unico contesto, l'intero blocco di iscrizioni può essere rigettato mediante risoluzione della Direzione Nazionale.

Nel caso in cui le iscrizioni irregolari coinvolgano tutti o parte dei componenti di una lista presentata per le votazioni dei Delegati o per un Congresso Territoriale, la Commissione di Garanzia può deliberare, su richiesta della Direzione Nazionale, l'esclusione della lista.

4. La violazione dei commi precedenti comporterà l'immediata sospensione delle iscrizioni in attesa dei relativi accertamenti, nel rispetto dello Statuto e delle eventuali sanzioni previste.

5. I diritti di ogni iscritto, una volta eseguita ed approvata l'iscrizione al partito, sono quelli previsti dallo Statuto, indipendentemente dalla tipologia e dall'entità dell'eventuale versamento effettuato per l'adesione.

Art.4 - Requisiti minimi di accesso e partecipazione ad Italexit per l'Italia e allo sviluppo del progetto politico: onorabilità, deontologia, tutela dell'immagine del partito.

Nell'interesse generale del partito, del segretario nazionale, dei quadri dirigenziali e degli aderenti tutti è di fondamentale importanza selezionare adeguatamente l'organico del partito e i relativi candidati da proporre nelle varie competizioni elettorali a tutti i livelli e gradi, siano esse amministrative o politiche, al fine di garantire una solida tutela del partito unitamente alla sua credibilità e alla sua immagine pubblica, in linea con i principi e i valori di Italexit per l'Italia.

Poiché il politico e l'amministratore pubblico rappresentano i cittadini, sono tenuti ad operare nell'interesse collettivo e sono altresì paragonabili ai pubblici ufficiali, pertanto i requisiti di moralità e onorabilità richiesti saranno quelli previsti per l'accesso alla magistratura ed alle Forze dell'ordine, nonché dalle normative vigenti in materia di integrità, onestà, onorabilità e deontologia relative a chi si appresta a svolgere l'attività politica.

In linea con quanto sopra evidenziato, sarà pertanto precluso l'accesso al partito ai seguenti soggetti:

- a. Soggetti singoli e gruppi di persone che ripudiano e non rispettano la Costituzione Italiana;
- b. Soggetti o gruppi di persone riconducibili ad associazioni eversive dell'ordine costituzionale;
- c. Soggetti singoli o gruppi di persone iscritti alla massoneria o ritenuti comunque vicini alle logge massoniche o ad associazioni deviate;
- d. Soggetti singoli e gruppi di persone che esaltano la violenza, ovvero protagonisti di vicende disdicevoli e contestazioni violente o appartenenti a fazioni e tifoserie aggressive, rissose e vandaliche, gruppi estremisti organizzati;
- e. Soggetti singoli e gruppi di persone che finalizzano la propria iscrizione e la propria partecipazione alla destabilizzazione ed al controllo dell'attività del partito, per condizionarne le decisioni e indirizzarne la linea politica.

Art.5 - Condizioni ostative per l'adesione al partito e per l'assegnazione di ruoli, incarichi, posizioni, candidature

Dall'iscritto ad Italexit per l'Italia, prima ancora degli aspetti di natura legale e della irrepremissibilità giuridica, ci si aspetta un alto senso di responsabilità, lealtà e coerenza.

E' in tal senso necessario, per ogni esponente di Italexit per l'Italia, garantire un prioritario ed esplicito senso dell'opportunità e della correttezza politica e istituzionale connessa tanto al rispetto delle normative vigenti e della Costituzione, quanto all'ineludibile onorabilità e rispettabilità soggettiva, alla libertà e all'onestà intellettuale, alla prevalenza dell'interesse collettivo rispetto all'interesse individuale e soprattutto alla tutela del partito, della sua immagine e dei suoi aderenti.

1. I componenti di Italexit per l'Italia e in particolare i suoi dirigenti si impegnano a non proporre, coinvolgere o candidare a qualsiasi tipo di elezione, anche di carattere interno al partito, qualunque soggetto nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione di un congresso nazionale o regionale, di una ufficiale votazione di partito o di una competizione elettorale, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) Sia stata emessa misura cautelare personale non annullata in sede di impugnazione;
- b) Sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa;

- c) Sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o sia stata emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva, ovvero a seguito di patteggiamento per reati di mafia, di criminalità organizzata e associazione a delinquere o per delitti nei confronti dei quali sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- d) Sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o sia stata emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva, ovvero a seguito di patteggiamento, per delitti contro la pubblica amministrazione, di concussione e corruzione nelle diverse forme previste e di peculato;
- e) Sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o sia stata emessa sentenza di condanna per reati di violenza, truffa, frode fiscale, furto, aggressione, bancarotta fraudolenta;
- f) Sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o sia stata emessa sentenza di condanna per reati di terrorismo e banda armata;
- g) Sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o sia stata emessa sentenza di condanna per reati che prevedono condanne superiori ai tre anni e non commutabili mediante oblazione o misure alternative alla detenzione.

1.1 Nei casi in cui sia stato emesso esclusivamente decreto che dispone il giudizio si valuterà come procedere, sentita la persona interessata, a seconda delle specifiche circostanze e della gravità dei reati contestati ed espresse tutte le relative considerazioni da parte degli organi di partito preposti alle verifiche ed al controllo.

2. Al fine di evitare possibili situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi che possano danneggiare l'immagine di coerenza e trasparenza del partito, dovranno essere valutate e approvate dalla Direzione Nazionale le candidature o gli incarichi dei seguenti soggetti:

- a) Proprietari o coloro che ricoprono incarichi di presidente o di amministratore delegato di imprese che operano a livello nazionale nel settore della informazione, ovvero il loro coniuge, parenti o affini;
- b) Proprietari o coloro che ricoprono incarichi di presidente o di amministratore delegato di imprese che operano a livello locale e nazionale nei casi in cui, per il rilievo dell'attività dell'impresa, si possa configurare una posizione di vantaggio personale o di ingiustificato privilegio;
- c) Soggetti parenti o affini entro il secondo grado di persone che ricoprono gli incarichi all'interno del partito, soprattutto ove il rapporto preveda contratti di assunzione, appalto, fornitura, servizi o consulenze retribuite.

Art.6 - Obbligo di dimissioni ed esclusione da Italexit per l'Italia

Al fine di tutelare l'immagine del partito e la democraticità interna, viste le cause di incompatibilità precedentemente esposte, verranno sottoposti a disposizione forzata di sospensione – ove non abbiano ottemperato al relativo invito – in attesa degli accertamenti degli organi di garanzia, gli iscritti di seguito elencati:

- a) Soggetti riconducibili a forze politiche o movimenti estremisti e sovversivi;
- b) Soggetti appartenenti a gruppi pericolosi e violenti di qualsiasi appartenenza politica;
- c) Soggetti che utilizzano impropriamente il logo e il nome del partito per fini personali;
- d) Soggetti che agiscono in nome del partito senza alcun titolo o autorizzazione;

- e) Soggetti che si sono resi responsabili di comportamenti gravemente scorretti nei confronti del gruppo dirigenziale e degli iscritti e lesivi per l'immagine del partito;
- f) Soggetti che stipulano accordi con altre forze politiche, ivi compresi esponenti politici, senza averne il titolo o l'autorizzazione;
- g) Soggetti sia stata emessa misura cautelare personale non annullata in sede di impugnazione;
- h) Soggetti per i quali sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa;
- i) Soggetti per i quali sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o sia stata emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva, ovvero a seguito di patteggiamento per reati di mafia, di criminalità organizzata e associazione a delinquere o per delitti nei confronti dei quali sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- j) Soggetti per i quali sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o sia stata emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva, ovvero a seguito di patteggiamento, per delitti contro la pubblica amministrazione, di concussione e corruzione nelle diverse forme previste e di peculato;
- k) Soggetti per i quali sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o sia stata emessa sentenza di condanna per reati di violenza, truffa, frode fiscale, furto, aggressione, bancarotta fraudolenta;
- l) Soggetti per i quali sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o sia stata emessa sentenza di condanna per reati di terrorismo e banda armata;
- m) Soggetti per i quali sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o sia stata emessa sentenza di condanna per reati che prevedono condanne superiori ai tre anni e non commutabili mediante oblazione o misure alternative alla detenzione.

Nei casi in cui sia stato emesso esclusivamente decreto che dispone il giudizio ci si riporta al precedente art. 5 - punto 1.1.

Art.7 - Commissariamento disciplinare

Laddove si ravvisassero in un gruppo, una sezione o un coordinamento, comprovate condizioni di incompatibilità, inadeguatezza e improduttività o casi di infiltrazioni estremiste, violente e avvezze a delinquere, si potrà procedere all'attivazione di un commissariamento immediato ai sensi dell'art. 22 dello Statuto e con le modalità ivi indicate.

Art.8 - Regolamentazione Organi Statutari e Non Statutari e attribuzione delle nomine

1. Le nomine degli Organi Statutari sono proposte e discusse secondo le modalità indicate nello Statuto.
2. L'istituzione degli Organi NON Statutari e delle relative nomine è deliberata dalla Direzione Nazionale.
3. Allo stesso modo si procede per la nomina di qualsiasi figura tecnica o ausiliare necessaria a svolgere una mansione per Partito.

Art.9 - Diritto di accesso alla Direzione Nazionale e ad incarichi territoriali

Potranno accedere alla Direzione Nazionale ed agli incarichi territoriali esclusivamente le figure previste dallo Statuto e, analogamente, le cariche parlamentari previste dallo Statuto.

Al fine di assicurare libertà di mandato ed evitare posizioni di conflitto di interessi, i parlamentari eletti e in carica non potranno ricoprire ruoli di coordinamento territoriale e organizzativi, né potranno assumere incarichi di vertice nelle strutture regionali, provinciali e comunali.

Art.10 - Sviluppo della linea politica e decisionale del Partito

1. La linea politica e decisionale del Partito definita dall'Assemblea Nazionale ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, deve essere attuata e pianificata dalla Direzione Nazionale.

2. Alle decisioni della Direzione Nazionale non potranno partecipare enti o soggetti, interni o esterni, non previsti dallo Statuto, salvo che per eventuali funzioni di consulenza ritenute utili e opportune, espressamente richieste e approvate dalla maggioranza dei componenti della Direzione e solo per il tempo necessario per l'adempimento della consulenza richiesta.

Art.11 - Rappresentanza Parlamentare

Posta l'inderogabile sussistenza dei necessari requisiti di onorabilità e rispettabilità dei potenziali candidati, Italexit per l'Italia si impegna a garantire un'equilibrata rappresentanza parlamentare in ogni singola regione affinché si possa raggiungere un'adeguata ed esaustiva copertura politica sull'intero territorio nazionale.

I parlamentari eletti con Italexit per l'Italia, pur nel rispetto della loro legittima autonomia e in considerazione delle disposizioni statutarie e dei regolamenti previsti dal partito, sono tenuti a rendicontare periodicamente alla Direzione Nazionale, anche su espressa richiesta, in merito alle attività associate al proprio mandato e ad illustrare con regolarità e trasparenza lo svolgimento della propria azione politica e i relativi esiti ottenuti.

Art.12 - Obblighi per gli eletti di Italexit per l'Italia

Ciascun candidato eletto all'esito di una competizione elettorale nella quale si sia presentato sotto il simbolo di Italexit per l'Italia, oltre agli obblighi di cui allo Statuto, si obbliga in particolare:

1. Ad ispirare il proprio comportamento a criteri di trasparenza nei confronti dei cittadini attraverso una comunicazione puntuale delle scelte politiche attuate con le votazioni in aula e nelle commissioni;
2. A mantenere una costante relazione con il territorio e con i Coordinamenti Regionali al fine di recepire le relative istanze e le diverse necessità provenienti dai territori trasformandole in proposte politiche concrete e praticabili da formulare durante l'arco del mandato elettivo;
3. A compiere ogni atto o attività politica funzionale alla realizzazione del programma di Italexit per l'Italia e ad astenersi da qualsivoglia comportamento o posizione che possano andare in contrasto o risultare ostativi ai fini dell'attuazione del manifesto politico del partito;
4. Ad aderire ad una formazione specifica con il nome "Italexit per l'Italia" ovvero eventualmente a costituirla ove non presente;

5. Ad adottare, all'interno dei gruppi politici, il criterio democratico di votazione a maggioranza per ogni deliberazione, compresa l'assegnazione degli eventuali incarichi spettanti al gruppo;
6. A non chiedere né sollecitare per sé o per altri, regali, privilegi o altre utilità, anche sotto forma di sconto, favore, mancia, intrattenimento, ospitalità, remissione di debito o qualsiasi altro beneficio avente valore economico;
7. A non accettare per sé o per altri, compresi congiunti, familiari o affini, regali aventi un valore superiore a quello previsto dal vigente Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (DPR 16 aprile 2013, n. 62 art. 4).

Art. 13 - Obblighi specifici per gli amministratori e i parlamentari eletti sotto il simbolo di Italexit per l'Italia

Ciascun amministratore eletto sotto il simbolo di Italexit per l'Italia o con sigle comunque riconducibili al partito, in particolare Sindaci Comunali, Sindaci metropolitani, Presidenti di Province, Presidenti di Regione, Presidenti dell'Unione di Comuni, Assessori e Consiglieri dei rispettivi Enti Pubblici e Comuni, consulenti e dirigenti di nomina politica e componenti degli organi rappresentativi degli altri Enti Territoriali, oltre al rispetto dello Statuto e di quanto previsto dal presente Codice Etico, si impegna:

1. Ad opporsi ad ogni forma e modalità di reclutamento del personale diversa dal riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali o determinati sulla scorta di scopi e valutazioni diversi dalle esigenze del servizio;
2. A valorizzare, nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni, il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione, incoraggiando e sviluppando ogni provvedimento teso a favorire il miglioramento dei servizi di cui è responsabile;
3. A ridurre allo stretto necessario il ricorso ai consulenti esterni ed ai collaboratori di supporto agli organi di direzione politica evitando, per quanto possibile, di gravare sul bilancio dell'ente e, in ogni caso, motivandone adeguatamente e con chiarezza la necessità dell'impiego;
4. Ad astenersi dal chiedere o dall'esigere da parte di pubblici dipendenti l'esecuzione o l'astensione dal predisporre qualsiasi atto dal quale possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che assicuri un indebito vantaggio diretto o indiretto ad organizzazioni, persone o gruppi di persone e ad amici, parenti o familiari;
5. A collaborare lealmente e proficuamente con i coordinatori regionali evitando ingerenze e interferenze rispetto al lavoro da essi svolto sul territorio e di condizionarne l'operato nei confronti degli iscritti e degli altri responsabili territoriali.

Art. 14 - Obblighi specifici per gli organi di garanzia (art. 13 e 14 dello Statuto)

1. I componenti del collegio dei Probiviri e del Comitato di Garanzia devono decidere esclusivamente in base alle norme statutarie e del presente codice etico.
2. Devono altresì astenersi dalle decisioni in caso di conflitto di interessi e in tutti i casi in cui la decisione possa essere o apparire non imparziale.
3. Qualora l'esito delle risoluzioni di tali organi dovesse risultare palesemente in contrasto con le disposizioni Statutarie e con le esplicite indicazioni del presente Codice Etico, la Direzione Nazionale potrà procedere con la formale richiesta di chiarimenti e dei relativi accertamenti.